



**GARANTE
REGIONALE
DEI DIRITTI
DELLA PERSONA**

Il Garante regionale dei diritti della persona

Delibera n.1

Estratto del processo verbale della seduta n.1 dell'11 settembre 2014

Oggetto: Approvazione del Regolamento interno per il funzionamento e l'organizzazione del Garante regionale dei diritti della persona (art. 2, comma 6, della LR 16 maggio 2014, n. 9).

Presiede il Presidente

Fabia Mellina Bares

Sono presenti i componenti:

Pino Roveredo

Walter Citti

Verbalizza

Gabriella Di Blas

In ordine all'oggetto, il Garante ha discusso e deliberato quanto segue:

IL Garante regionale dei diritti della persona

VISTA la legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, recante "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona";

VISTO in particolare l'art. 2, comma 6, della LR succitata, a norma del quale "Il Garante regionale, entro sessanta giorni dall'elezione, disciplina con apposito regolamento le modalità di funzionamento e di svolgimento della propria attività";

VISTA la bozza di regolamento presentata ed illustrata dal Presidente ;

SENTITI gli interventi dei componenti Pino Roveredo e Walter Citti e la successiva replica del Presidente ;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento interno per il funzionamento e l'organizzazione del Garante regionale dei diritti della persona (art. 2, comma 6, della LR 16 maggio 2014, n.9)", nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

Il Servizio Organi di garanzia è incaricato all'esecuzione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

La Verbalizzante
Gabriella Di Blas

La Presidente
Fabia Mellina Bares

**REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL GARANTE
REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA**
(articolo 2, comma 6, della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9).

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato "Garante"), in attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, recante "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona" (di seguito denominata "Legge").

Articolo 2

Garante

1. Il Garante è organo collegiale, composto dal Presidente e da due componenti.
2. Il Garante, in forma collegiale:
 - a) svolge le funzioni indicate nell'articolo 7, comma 1, della Legge, in collaborazione ed in collegamento con gli organismi, associazioni istituzioni ed enti di cui ai successivi commi 2 e 3;
 - b) predispone il programma di attività finanziaria per l'anno successivo e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, come previsto dall'articolo 12 della Legge;
 - c) presenta al Consiglio e alla Giunta regionale la relazione di cui all'articolo 13 della Legge.

Articolo 3

Presidente

1. Il Presidente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti prevista dall'articolo 8 della Legge, curando i rapporti con le associazioni, organi e soggetti previsti dalla legge e sottoscrivendo gli atti di sua competenza.
2. Il Presidente, in particolare, con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 7 della Legge:
 - a) ha la rappresentanza del Garante;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Garante, stabilendo l'ordine del giorno delle sedute;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate dal Garante, curandone l'esecuzione attraverso l'Ufficio di cui all'articolo 9 e vigilando sulla loro attuazione;
 - d) cura i rapporti tra il Garante e gli organi regionali e gli organismi esterni e ne sottoscrive gli atti di competenza.
3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente, eletto a maggioranza nella prima seduta del Garante.

Articolo 4

Componenti

1. I componenti del Garante esercitano le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione previste, rispettivamente, negli articoli 9 e 10 della Legge.
2. I componenti curano i rapporti con le associazioni, organi e soggetti previsti dalla Legge e sottoscrivono gli atti di loro competenza.

Articolo 5

Riunioni del Garante

1. Il Garante si riunisce di norma almeno una volta al mese, presso una delle sedi territoriali del Garante, su convocazione del Presidente.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente, anche su iniziativa dei componenti, per il tramite dell'Ufficio di cui all'articolo 9, a mezzo posta elettronica e con un preavviso di almeno cinque giorni.
3. La convocazione contiene l'ordine del giorno ed, eventualmente, la documentazione relativa agli argomenti ivi posti. L'integrazione dell'ordine del giorno, all'inizio della riunione, è sempre consentita, con il voto favorevole di due componenti.
4. Le riunioni del Garante sono valide con la presenza di almeno due componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
5. E' consentita la partecipazione a distanza alle riunioni mediante teleconferenza, purché siano assicurate la possibilità per ciascuno dei componenti di poter intervenire ed esprimersi oralmente e la contestualità dell'esame e delle deliberazioni adottate.
6. Le riunioni del Garante non sono pubbliche, ma vi possono partecipare soggetti esterni su invito del Presidente.
7. Di ogni riunione del Garante è redatto un succinto processo verbale, a cura dell'Ufficio di cui all'articolo 9. Il verbale contiene l'indicazione dei presenti, l'ordine del giorno, l'oggetto della discussione e il risultato delle votazioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario verbalizzante ed è approvato, di norma, nella prima riunione successiva a quella cui si riferisce. Il verbale si intende approvato in mancanza di osservazioni, senza ricorrere alla votazione.

Articolo 6

Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Garante sono approvate con il voto favorevole di almeno due componenti.
2. Il voto è sempre palese; per esigenze eccezionali e motivate di riservatezza il Garante può deliberare a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni del Garante sono sottoscritte dal Presidente e dal funzionario che ha verbalizzato la riunione.

Articolo 7

Ricevimenti

1. Il Presidente ed i componenti del Garante assicurano la loro presenza presso le sedi territoriali e fissano a tal fine date ed orari di ricevimento con cadenza almeno mensile per ogni sede.
2. Gli incontri con i cittadini sono comunque consentiti solo se programmati.

Articolo 8

Pubblicità

1. I processi verbali delle riunioni del Garante e le relative deliberazioni nonché gli orari di ricevimento presso le sedi territoriali sono resi pubblici in una sezione dedicata del sito web del Consiglio regionale.

Articolo 9

Struttura organizzativa

1. Il Garante, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all'articolo 11 della Legge.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.